



Città di Grosseto

Ordinanza del Sindaco n° 103 del 23/09/2014

Oggetto: ISTITUZIONE IN GROSSETO, VIA GIORDANIA - AREA DI PARCHEGGIO - DI UN'AREA ATTREZZATA TEMPORANEA DESTINATA ALLO STAZIONAMENTO DELLE ROULOTTE, AUTOCARAVAN, CARRIAGGI DI ESERCENTI LO SPETTACOLO VIAGGIANTE E NON.

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE con Ordinanza Sindacale n. 561 dell'11.12.2006 veniva istituita in Grosseto, Via Giordania – area di parcheggio fronte al costruendo mattatoio – in via straordinaria, nelle more della progettazione, finanziamento e realizzazione del progetto di “attrezzata multifunzione e di ammassamento per emergenza di protezione civile “ nel terreno di mq. 4.400 individuato dall'art. 72 PRG – un'area attrezzata per le case mobili e carriaggi delle famiglie degli esercenti lo spettacolo viaggiante residenti nel Comune di Grosseto, e degli altri esercenti lo spettacolo viaggiante in occasione delle manifestazioni promosse sul territorio comunale regolarmente autorizzate”;

PRESO ATTO CHE con deliberazione Consiglio Comunale n. 93 adottata nella seduta del 06.08.2010 veniva approvata “la variante ex art. 34 della legge 865/1971 – PIP zona Nord-“ con la quale veniva approvato l'ampliamento dell'area a parcheggio pubblico ubicato lungo la Via Giordania in Grosseto (evidenziata nel punto precedente) al fine di “reperire idonea area sosta per i veicoli, adibiti ad uso abitativo, dei titolari di attività per lo spettacolo viaggiante”;

CONSIDERATO CHE le esigenze dei nuclei familiari, in particolare quelli residenti, non si limita più al ristretto periodo della presenza del tradizionale “Luna Park” autunnale ma si estende all'arco dell'intero anno solare in quanto presenti e/o partecipanti comunque alle varie manifestazioni di spettacoli viaggianti promosse nell'interno del territorio comunale nei vari periodi dell'anno (sagre paesane, rionali ect.);

RICHIAMATA l'Ordinanza sindacale n. 6 del 17/01/2006 con la quale è stato disposto, in tutto il territorio del Comune di Grosseto, il divieto di sosta finalizzata al campeggio con tende, rimorchi, roulotte, camper, caravan, veicoli e/o manufatti mobili comunque adattati ed attrezzati per alloggio anche temporaneo, in terreni ed aree di proprietà sia pubblica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

che privata, nonché su sedi stradali e piazze pubbliche, al di fuori delle aree espressamente autorizzate (campeggi – aree di sosta);

VISTO l'art. 88 N.T.A. del Regolamento Urbanistico vigente “ Attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse comune “ che, al comma 1 prevede “ *Sono le aree ove insistono o possono essere realizzate attrezzature e servizi di interesse comune, volte al soddisfacimento delle esigenze sociali, culturali, religiose, ricreative, formative e sanitarie dei cittadini, nonché a favorire le relazioni sociali ed economiche e ad ospitare le manifestazioni pubbliche della collettività insediata* ”;

VISTO l'art. 42 N.T.A. del Regolamento Urbanistico vigente che, al comma 1 prevede: “*Sono soggette a mera comunicazione le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere temporaneamente rimosse al cessare delle necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni*”;

PRESO ATTO della istanza inoltrata in data 10.12.2013 al Settore Gestione del Territorio – Servizio Pianificazione Urbanistica dal Comando di Polizia Municipale con nota prot. Gen. 136906 con la quale veniva richiesto al predetto Settore di individuare all'interno del PIP Nord una nuova area, o in subordine di variare la destinazione urbanistica di quella di Via Giordania attualmente a parcheggio, da utilizzare per attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse comune;

CONSIDERATO che nelle more dell'attivazione delle procedure avanti descritte, tese ad individuare all'interno del PIP Nord una nuova area, o in subordine di variare la destinazione urbanistica di quella di Via Giordania attualmente a parcheggio, da utilizzare per attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse comune, in data 27.12.2013 veniva emessa l'ordinanza sindacale n. 1264 con la quale veniva istituita in Via Giordania, all'interno dell'area di parcheggio di che trattasi, un'area attrezzata temporanea (fino al 31.03.2014) destinata allo stazionamento delle roulotte, autocaravan, carriaggi di esercenti lo spettacolo viaggiante e non;

VERIFICATO CHE in seguito alla richiesta sopra richiamata, il Settore Gestione del Territorio – Servizio Pianificazione Urbanistica – in data 03.05.2014 con nota prot. gen. 52477 comunicava che l'area in argomento, normata dall'art. 88 delle N.T.A. del R.U., era stata oggetto di una variante al PIP Nord per la realizzazione di un parcheggio attrezzato a servizio dei caravanserraglio evidenziando altresì la possibilità, a norma del comma 4° del predetto articolo, di trasformare tale area anche in parcheggio attrezzato a seguito di approvazione di un progetto di opera pubblica;

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 277 del 22.07.2014 avente ad oggetto: “*Ampliamento parcheggio pubblico di Via Giordania, da destinare ad area di sosta per i carriaggi adibiti ad uso abitativo dai titolari degli spettacoli viaggianti, nonché ad area di*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

emergenza e di protezione civile – Approvazione studio di fattibilità”;

CONSTATATO CHE per la conclusione dell'iter inerente tali modifiche è ipotizzabile un termine superiore ai 90 giorni previsti dall'art. 42 del Regolamento Urbanistico e che pertanto potrà essere necessaria l'emissione di ulteriore analogo atto;

RILEVATO CHE con la destinazione per attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse comune l'area individuata potrebbe essere utilizzata anche per accogliere in modo stabile i carriaggi adibiti ad abitazione dei nuclei familiari degli esercenti lo spettacolo viaggiante residenti nel Comune di Grosseto ed i nuclei familiari di altre persone che, per un giustificato motivo, avessero bisogno di “alloggiare” per un determinato periodo all'interno dell'area stessa;

PRESO ATTO della necessità di destinare in via temporanea, e cioè sino alla approvazione del progetto definitivo di ampliamento del progetto di che trattasi, l'area appositamente attrezzata in via Giordania alle case mobili e carriaggi delle famiglie degli esercenti lo spettacolo viaggiante residenti nel Comune di Grosseto e dei nuclei familiari di altre persone che, per un giustificato motivo, avessero bisogno di “alloggiare” per un determinato periodo all'interno dell'area stessa;

VALUTATO che una utilizzazione temporanea, in attesa dell'individuazione di una nuova area o in subordine della variazione di destinazione di quella di Via Giordania, non comporta comunque una variazione dell'originaria destinazione urbanistica del parcheggio;

CONSIDERATO l'interesse generale che riveste il contenuto della presente ordinanza;

DATO ATTO che non è necessaria, data l'urgenza, provvedere a dar seguito alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. 241/90, considerato che il presente atto è rivolto alla generalità delle persone;

VISTO l'art. 3 comma 1 lettera e5) del D.P.R. 380/2001;

l'art. 78 comma 1 lettera b) della L.R.T. n. 1 del 3.01.2005;

i disposti del D. Lgs 285/92;

il disposto del D. Lgs 267/2000.

ORDINA

-di riservare, a titolo straordinario e temporaneo fino al 21 dicembre 2014 l'area di parcheggio in Grosseto, Via Giordania – area di parcheggio fronte al costruendo mattatoio – alla permanenza dei veicoli ad uso abitativo degli esercenti lo spettacolo viaggiante residenti nel Comune di Grosseto, e relativi nuclei familiari, nonché i nuclei familiari di altre

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

persone che, per un giustificato motivo, avessero bisogno di "alloggiare" per un determinato periodo all'interno dell'area stessa;

-di derogare conseguentemente in modo straordinario e temporaneo fino al 21 dicembre 2014 rispetto al divieto di sosta, finalizzato al campeggio con tende, rimorchi, roulotte, campers, caravans veicoli e/o manufatti mobili comunque adattati ed attrezzati per alloggio anche temporaneo, di cui all'ordinanza sindacale n. 6 del 17/01/2006, consentendo la sosta dei veicoli ad uso abitativo, esclusivamente utilizzati dai gestori delle attrazioni dello spettacolo viaggiante residenti nel Comune di Grosseto, e relativi nuclei familiari, nonché i nuclei familiari di altre persone che, per un giustificato motivo, avessero bisogno di "alloggiare" per un determinato periodo all'interno dell'area stessa;

-di stabilire che piazzale Giordania, dovrà essere preventivamente organizzato negli spazi per consentire sia l'occupazione degli attuali fruitori dell'area in questione e conseguentemente per ospitare i veicoli dei nuclei familiari di altre persone che, per un giustificato motivo, avessero bisogno di "alloggiare" per un determinato periodo all'interno dell'area stessa.

DISPONE

Che ai contravventori al presente provvedimento saranno applicate le sanzioni di cui:

all'articolo 44 del D.P.R. 380/2011;

all'articolo 132 della L.R.T. n. 1 del 3.01.2005;

ordinanza sindacale n. 6 del 17.01.2006.

La sua pubblicità attraverso i mezzi d'informazione locale nonché la pubblicazione attraverso l'affissione all'albo comunale.

La trasmissione al Comando di Polizia Municipale che ne dovrà disporre il regolare posizionamento dei veicoli ad uso abitativo come sopra riferito, l'esecuzione ed il controllo.

La trasmissione al Signor Prefetto di Grosseto.

IL SINDACO
Emilio Bonifazi

Ai sensi dell'art. 3 quarto comma, la Legge 7 agosto 1990 n.241 avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Toscana Via Ricasoli n.40 Firenze ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.